

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE IN ART BONUS

TRA
IL COMUNE DI VICENZA
E
.....

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO
“OLIMPICHETTO – IL RITORNO DI UN AMBASCIATORE”
dicembre 2025-febbraio 2026

Il Comune di Vicenza (di seguito “CV”) quale beneficiario qui rappresentato da..... in qualità di direttore del settore Musei Civici con sede legale in Palazzo Trissino, Corso Palladio - Vicenza di seguito denominato Comune;

e

..... quale sostenitore in regime di art bonus, con sede in Via
..... nella persona del rappresentante legale

PREMESSO CHE

Il CV agisce con il fine di valorizzare il patrimonio artistico e monumentale civico e a tal fine intende il progetto espositivo **““OLIMPICHETTO – IL RITORNO DI UN AMBASCIATORE”** dicembre 2025 - febbraio 2026, nel salone della Basilica Palladiana, coinvolgendo alcuni partner a sostegno dell'iniziativa tramite quanto previsto dalla Legge n. 106/2014 e smi denominata “Art Bonus”, in modo da razionalizzarne e sostenerne parzialmente i costi e altresì coinvolgere significativi stakeholder che operano sul territorio.

Il CV tramite avviso pubblico ha realizzato una ricerca di potenziali partner, per la quale è pervenuta la candidatura di entro i termini stabiliti, che il CV ha favorevolmente accolto in quanto coerente con i propri obiettivi.

..... riconoscendo il valore dell'iniziativa e condividendo l'obiettivo di valorizzazione della Basilica Palladiana tramite la realizzazione di eventi espositivi di livello internazionale, ritiene di affiancare il CV come mecenate in regime di Art Bonus dell'evento espositivo in parola.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di erogazione di liberalità in regime vigente di Art Bonus, tra il Comune di Vicenza eper la realizzazione del progetto espositivo “OLIMPICHETTO – IL RITORNO DI UN AMBASCIATORE” “ nel Salone della Basilica Palladiana.

Articolo 2. Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione e fino alla conclusione dell'evento espositivo oggetto dell'intervento liberale a sostegno dell'iniziativa in oggetto ovvero il 20 febbraio 2026.

Articolo 3 Obblighi a carico del mecenate

Il mecenate si impegna a riconoscere al CV un sostegno pari a €
(...../00) a supporto liberale della realizzazione della mostra in parola.

Articolo 4 Obblighi dell'Amministrazione

Il CV si impegna a:

- includere i rappresentanti di nella partecipazione a tutti gli eventi istituzionali inerenti l'evento espositivo quali inaugurazione, attività collaterali pubbliche.

Articolo 5. Responsabilità

Nel caso in cui l'iniziativa non si realizzi, per qualunque motivo, i contraenti si accorderanno per applicare il presente contratto ad altra iniziativa programmata nei mesi successivi. Qualora non si giungesse a un accordo, il CV restituirà ad tutte le somme già percepite.

L'oggetto del presente contratto è limitato al sostegno dei progetti indicati in premessa ed esclude assolutamente qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, tra i contraenti, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Resta altresì inteso che il mecenate non partecipa in alcun modo all'organizzazione dell'iniziativa, pertanto, non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti accaduti durante il suo svolgimento, né di irregolarità o inadempimenti di alcun genere che restano esclusiva e completa responsabilità del CV.

Articolo 6 Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte di a qualsiasi obbligo contrattuale. In particolare, il presente contratto è soggetto a risoluzione:

1. quando il mecenate risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
2. quando situazioni/cause eccezionali non consentano al mecenate l'assolvimento dei propri impegni;
3. qualora la partnership del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella del mecenate, il rapporto si intende risolto, fatti salvi: a. l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;
4. venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3.

La risoluzione del contratto per colpa del mecenate obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Articolo 7 Recesso

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di recedere dall'accordo di partnership prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti da ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR).

Si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. L'informativa generale privacy è pubblicata al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> del sito istituzionale del Comune di Vicenza.

Articolo 9 Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.

Articolo 10 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblicato in data 22 marzo 2019, sul sito istituzionale del Comune di Vicenza

Articolo 11 Registrazione e firme

Il presente contratto, composto da n. 4 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello sponsor.

Vicenza, _____

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Vicenza

.....